



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 48 del 25 Ottobre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che il calciatore tesserato con la Società qui di seguito trascritta è autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

SANSÒ ALESSIO nato 26/06/2007

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 25/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA

GARE DEL 20/10/2022

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.G. MANDURIA SPORT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali;
rilevato

- che la società ASD UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la posizione irregolare del calciatore CARUSO GABRIELE, impiegato durante l'incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione) giusta C.U. 43 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 13.10.22;

- che l'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del CGS;

- che la resistente non ha inviato proprie deduzioni;

Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UG MANDURIA SPORT sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore CARUSO GABRIELE, tesserato per la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, alla data della gara in oggetto dovesse scontare la squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, comminatagli in occasione della gara di andata del torneo di Coppa Italia di Eccellenza del 6.10.22, giusta C.U. n.ro 43 del 13.10.22.

Ciò posto, dall'esame del referto della gara in epigrafe, risulta inequivocabilmente che la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 abbia schierato tra i titolari con il numero 8 il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01), il quale è rimasto in campo sino al 36° minuto del 2° tempo, allorquando è stato sostituito dal calciatore n.ro 19 GALEONE MICHELE.

Da ciò consegue che il calciatore CARUSO GABRIELE nella gara in oggetto era in posizione irregolare e tanto implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva, come richiesto dalla ricorrente.

Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CARUSO GABRIELE risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S. e l'art.11 del Regolamento di Coppa

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società MANDURIA;

- di dichiarare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto;
e per l'effetto

- di comminare a carico della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD UG MANDURIA SPORT ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 67 lett a) del CGS;

- di squalificare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS.

- di non addebitarsi la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo.

Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all'esclusione della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 dal proseguo della manifestazione ai sensi dell'art 11 del regolamento della Coppa Italia Eccellenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SOCCER MASSAFRA 1963

vedi delibera

AMMENDA

Euro 250,00 SOCCER MASSAFRA 1963

Per assenza dell'autobus e del medico sociale; a più riprese l'arbitro richiama il capitano della società stante la presenza di persone estranee nel tunnel adiacente il terreno di gioco, presenti anche a fine gara.

Euro 200,00 MANDURIA SPORT

Propri sostenitori lancia contro uno degli assistenti di parte bottiglie di acqua che lo sfiorano bagnandogli una parte della divisa.

Euro 50,00 ARBORIS BELLI 1979

Per assenza dell'autobus e del medico sociale.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2022

CARROZZA ALESSANDRO (CITTA DI GALLIPOLI)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE CANDIA PASQUALE (MANFREDONIA CALCIO 1932)

SALVATORE ANDREA (UGENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VERON FRANCO GABRIEL (UGENTO)

Colpisce un avversario con un pugno che gli procura forte dolore.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MELISSANO PIERDONATO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARUSO GABRIELE (SOCCER MASSAFRA 1963)

vedi delibera

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANDIDO ALESSIO (A. TOMA MAGLIE)
SANCHEZ SEBASTIAN FERNA (BISCEGLIE S.R.L.)
CARROZZA FERNANDO (CITTA DI GALLIPOLI)
LOBOSCO ANDREA (MANFREDONIA CALCIO 1932)
MARCHETTI CAPASSO FRANC (SOCCER MASSAFRA 1963)
RICUCCI SIMONE (UNIONE SPORTIVA MOLA)

DI RITO NICOLAS (BISCEGLIE S.R.L.)
CAPUTO ANDREA (CITTA DI GALLIPOLI)
CAVALIERE DAVIDE (MANDURIA SPORT)
DECAROLIS GABRIELE (POLIMNIA CALCIO)
PEREZ GANFORNINA FRANCIS (UGENTO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PENNETTA GIACOMO GIUSEPP (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
CARUSO GABRIELE (SOCCER MASSAFRA 1963)

KOUAME DIBI WILFRIED (MANDURIA SPORT)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOPEZ JUAN IGNACIO (A. TOMA MAGLIE)
COLUCCI MATTEO (ARBORIS BELLI 1979)
LOGRIECO ANGELO ANTONIO (BISCEGLIE S.R.L.)
TAROLLI STEFANO (BISCEGLIE S.R.L.)
NEGRO MATTIA (CITTA DI GALLIPOLI)
STELLA SEBASTIANO ANTO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
PINO STEFANO (MANDURIA SPORT)
BIASON CARLOS EZEQUIEL (MANFREDONIA CALCIO 1932)
BOTTICELLI GIUSEPPE (SAN SEVERO CALCIO 1922)
CARUSO FILIPPO (SAN SEVERO CALCIO 1922)
PASQUALICCHIO DANIELE (SOCCER MASSAFRA 1963)
MANZARI GIANLUIGI (UNIONE SPORTIVA MOLA)

NEGRO GIUSEPPE (A. TOMA MAGLIE)
MONTICELLI LORENZO (ARBORIS BELLI 1979)
PISSINIS ALDO CARLOS (BISCEGLIE S.R.L.)
PIGNATARO LEONARDO (CANOSA)
CALO ALBERTO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
ONESTO FRANCESCO (MANDURIA SPORT)
PROCIDA PAOLO (MANDURIA SPORT)
DALENO VINCENZO (ORTA NOVA)
CANNAROZZI DOMENICO (SAN SEVERO CALCIO 1922)
GALEONE MICHELE (SOCCER MASSAFRA 1963)
DANIELE FEDERICO (UNIONE SPORTIVA MOLA)

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Ottobre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE A

Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. CANOSA del 25.09.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022 del Comitato Regionale Puglia - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S. Bisceglie s.r.l. ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 37 del 29.09.22, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Rodriguez Olivera Nicolas perché, "dopo aver cercato il contatto fisico con un avversario, lo colpiva con una testata senza procurare danni", come rilevato dall'arbitro della gara **A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. CANOSA**, disputata in data 25.09.2022 e valevole per il campionato di Eccellenza – Girone A.

La società reclamante chiedeva, nell'atto di impugnazione ex art. 76, comma 4, C.G.S., la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

* * *

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 10 Ottobre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione. Nel corso del procedimento, al fine di fare chiarezza sui fatti oggetto di reclamo, veniva interpellato dal rappresentante AIA l'arbitro della gara, il sig. Giammarco Raimondo, il quale dichiarava testualmente che: ***“il tesserato Rodriguez Olivera Nicolas avesse assunto un comportamento violento, dopo aver subito fallo da tergo dall'avversario – da lui successivamente colpito”***.

Con riferimento alla vicenda de qua, il calciatore Rodriguez Olivera Nicolas, avendo subito un fallo da tergo da parte dell'avversario Pinto Giuseppe, reagisce assumendo un comportamento violento, per puro istinto e quale gesto di reazione, ponendosi testa contro testa con l'avversario e colpendolo con una testata di media entità, senza procurargli alcuna conseguenza.

Sul punto occorre rilevare che le dichiarazioni rilasciate dall'Arbitro descrivono **la condotta tenuta dal Rodriguez come risposta a quella precedentemente posta in essere dal calciatore Pinto Giuseppe**, pur qualificando le stesse nell'alveo della condotta violenta prevista e regolata dall'art. 38 C.G.S., che recita: *“ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre gare o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque gare o a tempo determinato”*.

Tanto premesso, il dettato normativo in esame stabilisce, in caso di condotta violenta del tesserato, che la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata minima di tre giornate, fissando una cornice edittale minima della sanzione - che consente al Giudice Sportivo di aumentare la squalifica in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Alla luce di quanto sopra, appaiono parzialmente accoglibili le doglianze sollevate dalla reclamante, atteso che, una siffatta dinamica dei fatti in esame risulta inquadrabile nell'ambito della provocazione - ovvero riconducibile all'**art. 13, lett. A) C.G.S.** - che disciplina l'applicazione delle circostanze attenuanti e recita testualmente: ***“aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”***.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale al piano giurisprudenziale, per quanto concerne la provocazione, si richiama la seguente decisione della Corte di Giustizia Federale – che ha espressamente affermato: *“non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S. che, con esplicita formulazione, fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti, fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la menzione della provocazione subita”* (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 200/CGF, 27 marzo 2012).

Acclarata la rilevanza dell'attenuante in parola - nonché della condotta tenuta dal Rodriguez nell'immediatezza dei fatti - ovvero aver agito in reazione alla condotta violenta tenuta dall'avversario (violento fallo da tergo), questa Corte reputa congrua all'accaduto una riduzione della squalifica irrogata al calciatore Rodriguez Olivera Nicolas, in quanto porsi testa contro testa con l'avversario colpendolo con una testata di media entità, senza cagionare danni, è da ritenersi diretta conseguenza della condotta aggressiva posta in essere dal Pinto.

Indi il gesto commesso non è specificamente diretto ad offendere, quanto a difendersi dall'offesa altrui, ovvero dal fallo da tergo precedentemente subito dal Rodriguez.

Il reclamo merita perciò parziale accoglimento.

Tanto esposto

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, ravvisando le circostanze attenuanti nella condotta in evidenza, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della predetta decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. nr. 37 del 29.09.2022 del Comitato Regionale Puglia, riduce la squalifica comminata al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS (AS BISCEGLIE S.R.L.) a due giornate;

- 2) per l'effetto dispone - ex art. 48 co. 6 C.G.S. - non addebitarsi la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Ottobre 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 10/11/2022 CAMPIONATO ECCELLENZA.

in ordine a:

reclamo dell'**A.C. REAL SITI**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FERREIRA DE SOUSA Igor.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 1° ottobre 2022, l'A.C. REAL SITI preannunciava reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Ferreira De Sousa Igor, senza ulteriori precisazioni o allegazioni.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 3 ottobre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d'Appello Sportiva reclamo ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 37 del 29 settembre 2022, con cui è stata irrogata al calciatore Igor Ferreira De Sousa la squalifica per tre giornate per aver colpito *"...un avversario al volto con le mani violentemente, tanto da farlo cadere a terra ma senza procurare conseguenze"*.

Con provvedimento del 4 ottobre 2022, pubblicato sul C.U. n. 38 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio ex art. 77, comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Nel reclamo proposto l'A.C. REAL SITI ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore, in considerazione della circostanza che l'episodio, rilevato peraltro dal solo commissario di campo, era da riferirsi al tentativo del Ferreira De Sousa di divincolarsi dalla presa di un avversario e non ad una deliberata condotta violenta. Per tale motivo la reclamante ha chiesto l'annullamento della squalifica comminata al De Sousa per non aver *"... fatto nessun gesto violento da meritare una sanzione così spropositata"* e, in via subordinata, la riduzione al minimo edittale della sanzione. L'A.C. REAL SITI chiedeva, infine, l'addebito della tassa reclamo in conto società e di essere sentita ex art. 77, comma 4 del C.G.S.

Non sono pervenute ulteriori memorie ex art. 77, comma 2 C.G.S. e all'udienza del 10 ottobre 2022 veniva sentito il Sig. Mario FIORDELISI, nella sua qualità di Presidente dell'A.C. REAL SITI, il quale rilasciava le seguenti dichiarazioni: *"Con riferimento all'episodio descritto dal Commissario di Campo, il calciatore Ferreira De Sousa Igor dell'A.C. Real Siti non ha colpito il giocatore della squadra avversaria con le mani sul volto. Il Ferreira ha subito un pestone sul piede e, successivamente, ha tentato di allontanare l'avversario sbracciando vistosamente, ma senza alcuna violenza"*.

All'esito della discussione in camera di consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Il preliminare rilievo di inammissibilità del reclamo fonda sul grave vizio da cui è affetto il preannuncio di reclamo - che impedisce di ritenere correttamente instaurato il procedimento di impugnazione della decisione del giudice di primo grado.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale contenute nel codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°.

Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell'art. 48, prescrive che **"... i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo"**. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso

o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, **fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice**".

Proprio quest'ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti avanti agli organi di giustizia sportiva territoriale.

Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Territoriale sono contenute nell'art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente:

*"Il reclamo deve essere **preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare".*

Dalla comparazione delle due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell'una (art. 48, comma 2), e quello a contenuto speciale dell'altra (art. 76, comma 2), di tal che **il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all'atto della presentazione del preannuncio di reclamo**, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale.

Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di Giustizia Sportiva (ex multis **Corte Federale Appello** – sez. 1^a - n. 43/2020/**Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale** - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./**Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND**, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovanale ed FC Unione Pro 1928).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisione pubblicata sul C.U. n. 82 del 18/1/2022, in ordine al reclamo spiegato dall'U.S. San Vito.

Le prime tre decisioni hanno affermato il medesimo principio oggetto della presente pronuncia, con riferimento a preannunci di ricorso – e non di reclamo – dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale.

Tuttavia, anche in relazione al preannuncio di ricorso al Giudice di 1° grado, esiste una norma (ovverosia l'art. 67 co. 2) formulata con contenuto identico al già analizzato art. 76 co. 2 C.G.S.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall' A.C. REAL SITI per violazione dell'art. 76, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e, per l'effetto,
- 2) dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 7/11/2022.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25 Ottobre 2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci